

Tribunale sez. IV - Torino, 11/09/2020, n. 2946

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile**

Il Tribunale, nella persona della Presidente dott. Stefania Tassone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1641/2018 promossa

da:

B.L. (C.F. ..), con il patrocinio dell'avv. CASTUCCI SAMUELE MARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Torino, via B.

ATTORE

contro:

R.P. (C.F. ..), con l'Avv. MARZANO FRANCOMARZIO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Torino, c.so T.

CONVENUTO

ZURICH INSURANCE PLC-PUBLIC LIMITED COMPANY (C.F. 05380900968), con il patrocinio dell'avv. PRENCIPE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore in Torino, c.so R. U.

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: responsabilità dell'ausiliario del Giudice.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/02/2020.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Premessa.

Ritiene anzitutto il Tribunale di dover premettere: 1) che con atto di citazione ritualmente notificato B.L., assegnatario dell'immobile sito in Torino, Corso B., oggetto della procedura esecutiva n. RGE 262/2012 pendente presso il Tribunale di Torino, conveniva in giudizio avanti alla IV Sezione Civile del Tribunale di Torino il geom. R.P.; 2) che, in particolare, l'esponente allegava di essersi interessato all'acquisto del suddetto immobile in ragione della differenza tra il valore mercato del medesimo indicato nella perizia del geometra R.P. in Euro 180.000,00 ed il prezzo base d'asta di Euro 90.000,00

con offerta minima fissata ad Euro 67.500,00, ma che, dopo essersi aggiudicato tale immobile al prezzo di Euro 67.500,00 ed aver sostenuto altre spese, aveva scoperto che la valutazione effettuata dal sarebbe stata pari a circa il triplo dell'effettivo valore di mercato; l'attore sosteneva infatti, in base alla propria perizia di parte, che al momento della redazione della stima da parte del geometra R.P. il valore dell'immobile sarebbe invero stato pari a euro 89.760,00, per cui lamentava di aver subito un danno pari ad euro 93.747,73, danno costituito dalla differenza tra il valore indicato dalla stima del convenuto geom. R.P., pari ad Euro 180.000,00, ed il valore stimato dal proprio perito di parte pari ad euro 89.760,00, oltre i costi sostenuti per l'asta pari ad Euro 2600,00, le spese di riscaldamento arretrate pari ad Euro 2.887,73 ed i costi per sanare l'irregolarità esistente pari ad Euro 500,00; 3) che l'attore chiedeva pertanto che fosse accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'odierno convenuto geom. R.P. e per l'effetto che il medesimo fosse condannato a risarcimento in suo favore della somma di Euro 93.747,73 o in via subordinata di ulteriore somma accertanda; 4) che si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ZURICH INSURANCE PLC-PUBLIC LIMITED COMPANY; nel merito contestava la fondatezza delle allegazioni avversarie e chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree; 5) che si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, aderendo nel merito alle difese del proprio assicurato ma svolgendo proprie difese in ordine alla necessità di adeguare la misura del risarcimento alle condizioni di polizza, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nonché in ordine alla inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1917, III comma, c.c.; 6) che, espletata la trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., il Giudice disponeva CTU estimativa, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni: 6) che all'udienza del 18/02/2020 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la difesa dell'attore riduceva il quantum della propria domanda risarcitoria; quindi il Tribunale assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

II. Le risultanze processuali.

Osserva il Tribunale che la presente causa e' stata istruita a mezzo di CTU estimativa, essendo la causa incentrata su questioni prettamente tecniche e potendo quindi il Giudice adito fare ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio cd. "percipiente" quale fonte diretta di prova (v. Cass., 26969/2017), dalle cui risposte ai quesiti e' emerso quanto segue: "QUESITO 1: Accerti il valore di mercato dell'immobile sito in Torino – C.so B. oggetto della procedura Tribunale di Torino R.G.E. 262/12 all'epoca della redazione della perizia del Geom. R.P. (11.12.2014): Con riferimento all'immobile sito in Torino, C.so Brescia n. 19, oggetto di causa, è possibile affermare che un ragionevole valore di mercato, all'epoca della redazione stima, è pari ad euro 120.000,00. Tale valore si discosta di un 49,79% rispetto all'importo stimato di euro 180.000,00 dal geom. R.P. (cfr. doc. 01 di parte R.P.); QUESITO 2: Accerti in base a quali criteri il Geom. R.P. abbia stimato il valore dell'immobile, in particolare accertando se conformi o meno a parametri, linee guida, borsini immobiliari vigenti all'epoca della redazione della sua perizia: Il geom. R.P. ha stimato il valore dell'immobile sulla base dei valori di mercato forniti dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate¹ (cfr. doc. 3 di parte R.P.) relativi al I semestre del 2014 ed alla

zona in cui è sito il bene oggetto di causa, e dalla banca dati dell'Osservatorio Immobiliare Città di Torino (OICT) (cfr. doc. 2 di parte R.P.), così come indica a pagina 11 della perizia (cfr. doc. 1 di parte R.P. e doc. 1 di parte B.L.). A seguito di verifica di quanto allegato in atti, i dati forniti dai borsini immobiliari risultano conformi al periodo in cui è stata redatta la perizia. Considerando i parametri intrinseci ed estrinseci del bene, il geom. R.P. stima un valore al metro quadro di 2.700,00 circa. Il valore di euro 2.700,00 euro/mq si discosta del 5,06% rispetto al valore ricavato nel presente elaborato pari a 2.570,00 euro/mq. Il geom. R.P. valuta l'immobile come abitazione di tipo civile e non abitazione di tipo economico come individuato dal catasto. Le categorie catastali sono state introdotte con il Regio Decreto-Legge 13 aprile 1939 n. 652, che riformò la disciplina relativa al catasto istituendo il catasto dei fabbricati, alla base del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU). Le basi della loro definizione, nonché le modalità di calcolo sono riportate nel DPR 1. dicembre 1949, n. 1142 (...). La classificazione di abitazione civile adottata nella stima risulta perciò corretta e coerente in quanto, come si evince dalla documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 4 parte ROGGIERO), l'edificio risulta decoroso sia in facciata che negli ambienti comuni quali atrio e vano scala, l'alloggio è munito di tutti gli impianti, compresi ascensore e citofono. Internamente l'appartamento risulta ristrutturato con materiali ricercati e non di qualità scarsa e/o economica; inoltre presenta doppia esposizione. L'art. 21 Legge 392-1978 e l'art. 20 Modifica alla Legge Regionale 26 giugno 1987, n. 33 come modificata dalla Legge Regionale 17 luglio 1997, n. 25 definiscono lo stato di conservazione e di manutenzione di un immobile (...) lo stato dell'immobile è da considerarsi OTTIMO, in quanto risultano, e in buono stato, più di otto degli elementi indicati, di seguito elencati: 1) Facciata; 2) Infissi; 3) Rivestimenti; 4) Intonaci; 5) Atrio; 6) Scale; 7) Ascensore; 8) Pareti; 9) Pavimenti; 10) Impianto di riscaldamento; 11) Impianto idrico e servizi igienico – sanitari. Per quanto sopra si deve concludere che i parametri individuati dal geom. R.P. nella stima risultano coerenti e corretti; QUESITO 3: Dica se i danni lamentati dall'attore derivino con apprezzabile nesso causale dalla relazione di stima effettuata dal convenuto geom. R.P.; in caso di risposta positiva, ne quantifichi l'ammontare": Il sig. B.L., nell'atto di citazione a pagg. 6-7, quantifica i danni subiti come segue: a) differenza tra valore indicato dalla CTU (euro 180.000,00) e quello reale dell'epoca (euro 89.760,00): euro 90.240,00; b) costi sostenuti per l'asta, pari ad euro 2.600,00 (cfr. doc. 5 di parte B.L.); c) spese di riscaldamento arretrate/riscaldamento a carico sig. B.L., pari ad euro 887,73; d) costi stimati in CTU per sanare l'irregolarità esistente euro 500,00. In relazione al punto b) si richiama il D.M. 15 ottobre 2015 n. 227, che all'art. 2 comma 7 chiarisce: "Sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale". A seguito di partecipazione all'asta ed in qualità di aggiudicatario del bene sono a carico del sig. B.L. le spese d'asta, così come previsto da Decreto Ministeriale sopracitato. Inoltre, il D.M. 227/2015, stabilisce le imposte dovute in base a range specifici di valori di assegnazione e non in base al valore stimato nella perizia che nel caso di specie risulta essere stato assegnato all'aggiudicatario per un valore (euro 67.500) pari a poco più di un terzo del valore indicato nella perizia (euro 180.000). In merito alla lettera c) l'art. 63 del c.c. stabilisce che il subentrante dovrà farsi carico delle spese dell'anno in corso al momento dell'acquisto e di quello dell'anno precedente.

Tali costi non appaiono classificabili come danni causati dalla redazione della stima effettuata dal geom. R.P., in quanto il codice civile stabilisce che le spese condominiali gravano in capo all'aggiudicatario dell'asta e tali spese discendono dalla decisione di partecipare e dall'assegnazione all'asta del bene. Pertanto, a seguito dell'assegnazione del bene all'asta, i debiti condominiali pregressi del debitore esecutato e solo quelli temporalmente circoscritti ex lege (annualità 2014 e 2013) gravano sull'assegnatario. In relazione alla lettera d) occorre precisare che se l'immobile è stato realizzato violando la normativa urbanistico - edilizia il perito dovrà indicare la tipologia degli abusi riscontrati e se l'illecito risulta sanabile in virtù dell'art. 46 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 40 della L. 47/1985. L'aggiudicatario di un immobile all'asta è tenuto entro 120 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento a depositare domanda di concessione in sanatoria ai sensi del D.L. 23/04/1984 n. 16 e s.m.i. Il geom. R.P. a pag. 11 della propria perizia ha evidenziato irregolarità edilizie dell'immobile, per cui l'assegnatario è stato informato in perizia dell'illecito edilizio prima della partecipazione all'asta. Come stabilito dalla normativa, le spese di sanatoria sono a carico dell'aggiudicatario dell'asta e nel caso di specie non sono riconducibili alla perizia del geom. R.P."

§. Alla luce dell'espletata CTU, logicamente e congruamente motivata, dalla quale dunque non vi è motivo di discostarsi, ed alla luce delle condivisibili difese svolte da parte convenuta e terza chiamata nei rispettivi atti conclusionali, rileva quindi il Tribunale: 1) che il CTU ha espressamente affermato che i "parametri individuati dal geom. R.P. nella stima risultano coerenti e corretti" (v. p. 20 relazione peritale); 2) che il costo al metro quadro stimato dal geom. R.P. (2.700 euro/mq) nell'ambito della valutazione che gli era stata demandata dal Giudice della procedura esecutiva RG. 262/12 rientra nella forbice di valore stabilita dall'osservatorio del mercato immobiliare, posto infatti che secondo l'OMI nel primo semestre dell'anno 2014 tale valore avrebbe potuto variare da euro 1.850 ad euro 2.750 (v. p. 16 della relazione tecnica d'ufficio); inoltre il CTU, che ha stimato un costo al metro quadro differente rispetto al geom. R.P., ha invece valutato il c.d. coefficiente dell'immobile in maniera conservativa e prudentiale (v. espressamente p. 36 relazione peritale: "il calcolo del coefficiente dell'immobile adottato (0,74) è fortemente conservativo e si è deciso di trascurare l'ottimo stato conservativo del prefabbricato (con specifico riferimento ad androne, scale, pianerottoli in marmo, passatoia sulla prima rampa, porta intermedia in vetro a tutta altezza oltre il poltrone d'ingresso, facciata rivestita in pietra al p.t. e in paramano con fasce decorative verticali, ecc.) considerandolo invece normale ai fini della stima. L'adozione del valore ottimo, anziché normale avrebbe in effetti portato ad un coefficiente dell'immobile 0,82 cui corrisponde un valore di stima di euro 132.187,10"); 3) che pertanto la differenza di stima del valore di mercato dell'immobile operata dal CTU (importo oscillante fra euro 120.000 ed euro 132.187) e quella fatta dal geom. R.P. (euro 180.000) non può essere ascritta a responsabilità dello stimatore geom. R.P., tenuto conto che è emerso in causa che il medesimo si è attenuto a criteri e parametri di valutazione oggettivi e corretti che escludono qualsivoglia sua colpa e, ovviamente ed a maggior ragione, il dolo.

L'assenza di responsabilità civile dell'esperto stimatore geom. R.P. emerge viepiù se si considera, come evidenziato dalle difese del convenuto e della terza chiamata, che a fondamento della propria

domanda l'attore pone la differenza tra la stima oggetto di contestazione, effettuata nel 2014, ossia due anni prima rispetto alla data di acquisto dell'immobile ma soprattutto anteriormente alla grande crisi che ha investito il mercato immobiliare, ed il valore al momento dell'aggiudicazione, che risale però al successivo anno 2016: se valutato nell'anno 2016, il valore di mercato dell'immobile non poteva quindi che essere inferiore rispetto a quello stimato dal geom. R.P..

Posto quindi, sul piano dello stretto diritto, che l'attore prospetta la responsabilità dell'odierno convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., laddove poi un certo orientamento giurisprudenziale propende per applicare anche all'esperto stimatore l'art. 64 c.p.c. in materia di responsabilità del CTU (v. Cass., 18313/2015, secondo cui l'esperto nominato dal Giudice per la stima dei beni immobili pignorati è equiparabile al consulente tecnico d'ufficio ed è soggetto al regime di responsabilità previsto dall'art. 64 c.p.c. per colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti; la sentenza precisa inoltre che "il Ministero della Giustizia non risponde del fatto illecito commesso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto a norma dell'art. 64 c.p.c. soltanto il consulente tecnico d'ufficio risponde dei danni cagionati a terzi"), quanto sinora esposto rende evidente come non possa in alcun modo ravvisarsi colpa, ed maggior ragione non possa ravvisarsi colpa grave ne' tantomeno dolo, in capo al geom. R.P. e come la differenza tra la valutazione effettuata da quest'ultimo e quella operata dal CTU debba essere ricondotta a quel margine di discrezionalità nella diversa valutazione del valore di mercato al metro quadro, seppure nell'ambito dei valori previsti dalla tabella OMI, che caratterizza ogni valutazione di tipo peritale.

Aggiungasi inoltre che l'esperto stimatore risulta essere ausiliario del Giudice che opera in funzione del superiore interesse della Giustizia, che pertanto alcun rapporto di tipo professionale lega il perito stimatore al soggetto che diventa aggiudicatario dell'immobile stimato e che quindi la sua responsabilità assume connotazione tipicamente extracontrattuale, con conseguente onere di chi si assume danneggiato dalla stima di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che, se ritenuta configurabile la sua responsabilità non ai sensi della norma generale ex art. 2043 c.c., ma in relazione alla norma speciale ex art. 64 c.p.c., in termini di colpa grave (così Trib. Verona, 19/03/2013).

Proprio la mancanza di un rapporto contrattuale tra esperto stimatore e soggetto interessato all'acquisto, che non è quindi il soggetto cui la relazione di stima è specificamente rivolta, consente inoltre a quest'ultimo di verificare -a propria cura e con propri professionisti a tal fine incaricati- preventivamente il bene sotto ogni profilo ritenuto rilevante.

Come affermato in dottrina, infatti, la relazione di stima è non solo e non tanto lo strumento di determinazione del prezzo di vendita del bene, ma soprattutto il documento informativo con cui si offre in vendita il cespite e su cui si forma il consenso dell'acquirente, per cui può essere liberamente consultata sul sito internet a mezzo del quale ex art. 570 c.p.c. deve essere effettuata la pubblicità

commerciale della vendita e può opportunamente essere sottoposta al parere o alla critica di esperti di fiducia dell'acquirente.

§. Nel caso di specie, inoltre, non solo l'odierno attore non ha idoneamente provato profili di responsabilità nell'operato dello stimatore, ma neppure ha trovato riscontro probatorio il presunto danno prospettato in atti, posto che l'attore (che parrebbe oltretutto abitare personalmente l'immobile, non avendolo ad oggi rivenduto a terzi) ha infatti acquistato l'immobile oggetto di causa ad importo decisamente inferiore rispetto al valore di mercato, sia esso pari ad euro 120.000 o ad euro 132.000, cioè ad importo tale da rendere appetibile l'aggiudicazione dell'immobile.

Infatti il CTU ha espressamente evidenziato (v. p. 33 relazione peritale) che:

"- il valore reale stimabile all'epoca risulta pari ad euro 120.000 e non ad euro 89.760;

- l'immobile è stato acquistato all'asta ad un valore di euro 67.500.

Quindi, ove la motivazione dell'acquisto fosse quella dichiarata di tipo speculativo (ma non provata, che anzi parrebbe che l'odierno attore abiti tuttora personalmente l'immobile), per valutare se sussiste un danno emergente discendente dalla stima, occorre verificare se sia stato realizzato o meno un plusvalore con l'acquisto al prezzo di assegnazione, rispetto al valore all'epoca della stima, ora per allora. Risulta pertanto essere stato realizzato un plusvalore pari a: euro 52.500 (=120.000-67.500)"

Inoltre, come correttamente ancora evidenziato dal consulente d'ufficio (v. più sopra in motivazione), gli ulteriori importi dei quali l'attore chiede il pagamento ineriscono ad esborsi di sua competenza, essendo spese poste ex lege a carico dell'aggiudicatario del bene e dunque costi la cui insorgenza non dipende dalla valutazione del consulente incaricato dal Giudice di valutare il valore di mercato dell'immobile oggetto della procedura esecutiva: infatti, quanto ai costi sostenuti per l'asta l'art. 2, comma 7, D.M. 227/2015 prevede: "Sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del complesso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale"; quanto alle spese di riscaldamento arretrate l'art. 63 disp. att. cod. civ. prevede espressamente che queste siano poste a carico di "chi subentra nei diritti di un condomino", e ciò sia in riferimento alle spese relative all'anno nel quale ha avuto luogo l'acquisto che a quelle afferenti l'anno precedente; quanto ai costi necessari per sanare eventuali irregolarità dell'immobile l'art. 40, comma 6, L. 47/1985 e art. 46, DPR 380/2001 li pone interamente a carico dell'aggiudicatario.

III. Conclusioni e regolamento delle spese di lite.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda attorea deve essere rigettata; il che, per il principio di assorbimento delle questioni, esime il Tribunale dall'analisi del rapporto processuale tra convenuto chiamante e compagnia assicurativa terza chiamata.

In applicazione del principio della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, deve addivenirsi: a) a porre le spese dell'espletata CTU, come già provvisoriamente liquidate, definitivamente a carico di parte attrice B.L.; b) a condannare B.L. a rifondere a R.P. le spese di lite, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate, della notula depositata (che evidenzia un aumento del 20% in ragione della presenza della terza chiamata e dunque della pluralità di parti) dei valori tra minimi e medi di scaglione, oltre che del rimborso forfetario spese generali (la difesa di parte convenuta chiede nelle proprie conclusioni anche la rifusione delle spese di CTP, che tuttavia non vengono mai indicate nel loro ammontare né documentalmente comprovate in causa).

L'azione intrapresa dall'attore B.L. ha costretto il convenuto a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, in forza della polizza stipulata inter partes e del tutto operante, pur con i limiti derivanti dalle condizioni contrattuali, per cui, in applicazione del cd. principio di causalità (v. Cass., 2492/2016: "In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo"), l'attore B.L. deve essere altresì condannato a rifondere alla compagnia assicurativa terza chiamata le spese di lite, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sempre secondo i parametri sopra indicati (con applicazione dei soli valori medi del relativo scaglione, senza ulteriori maggiorazioni).

Da ultimo, deve essere rigettata l'eccezione, svolta dalla compagnia assicurativa terza chiamata, di violazione del patto di gestione della lite da parte del geom. R.P., convenuto chiamante.

Dai documenti prodotti in causa, infatti (v. docc. 6 e 8 produzioni convenuto), emerge che il geom. R.P. aveva informato la compagnia della pendenza della lite, che la compagnia aveva risposto nel senso che doveva "costituirsi in proprio, chiamando, se ritiene, la compagnia in manleva" e che quindi solo dopo questa risposta l'assicurato aveva conferito mandato ad un proprio legale.

Nonostante ciò, la domanda proposta dal convenuto R.P. ai sensi del III comma dell'art. 1917 c.c. deve essere rigettata per gli espressi termini in cui è stata formulata: entro le preclusioni assertive di merito ed in comparsa conclusionale, infatti, il convenuto chiede espressamente e testualmente: "in subordine: nella denegata ipotesi di condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attore di qualsivoglia somma per ogni titolo dipendente e/o connesso al fatto per cui è causa, dichiarare tenuta e condannare Zurich Insurance plc, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il Geom. R.P., con pagamento diretto all'attore ex art.1917, I co., c.c., nonché' alla rifusione in favore del Geom. R.P. delle spese di causa ex art.1917, III co., c.c."

La domanda viene pertanto proposta in via subordinata nella (sola) denegata ipotesi di condanna del convenuto al pagamento di qualsivoglia somma in favore dell'attore; ebbene, poiché tale condanna

non viene qui pronunciata, essendo il convenuto integralmente assolto dalla domanda attorea, questa domanda subordinata non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

- Rigetta la domanda proposta da B.L.;
- Pone le spese dell'espletata CTU, come già provvisoriamente liquidate, definitivamente a carico di B.L.;
- Condanna B.L. a rifondere a R.P. geom. le spese di lite, che si liquidano in Euro 16.116,00 per onorari, oltre CPA ed IVA come per legge e 15% per rimborso forfetario spese generali;
- Condanna B.L. a rifondere a ZURICH INSURANCE PLC-PUBLIC LIMITED COMPANY le spese di lite, che si liquidano in Euro 13.340,00 per onorari, oltre CPA ed IVA come per legge e 15% per rimborso forfetario spese generali;

Torino, 10 settembre 2020

La Presidente

Stefania Tassone